

Decorrenza: **clausola di copertura provvisoria**

In materia di assicurazione, la clausola di cosiddetta copertura provvisoria può essere rivolta a garantire l'efficacia di un contratto già definitivamente concluso, in attesa del rilascio della polizza, ovvero può stare ad indicare l'intervento di un accordo provvisorio, diretto a coprire il rischio nelle more dell'iter formativo del contratto, ferma restando la libertà delle parti di addivenire o meno alla conclusione dell'affare definitivo, ma in entrambi i casi essa postula l'avvenuto perfezionamento dell'accordo delle parti sulla costituzione di un rapporto assicurativo, definitivo o provvisorio, che intanto, quindi, può considerarsi impegnativo per l'assicuratore solo in quanto quest'ultimo abbia espresso al riguardo un valido consenso, anche a mezzo di rappresentante.

Sez. I, sent. n. 6932 del 21-11-1983, S.I.A.C. Assicurazioni c. Manna (rv 431596).